



C.P. 2/2025

Sent. 35/2025

TRIBUNALE DI UDINE
CANCELLERIA DEI FALLIMENTI
ESTRATTO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL
CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA' (INDIRETTA)
EX ART. 48 CCII

Il Tribunale di Udine riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott.ssa	Anna FASAN	Presidente
dott.ssa	Annalisa BARZAZI	Giudice
dott.	Gianmarco CALIENNO	Giudice rel.

Visto il ricorso del concordato preventivo in continuità (indiretta) R.G.N° 57/2024 P.U. proposto ai creditori da: **STERPO S.R.L., con sede legale in Sterpo, frazione di Bertolo (UD), Via Piave 2, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone-Udine 00461940306, R.E.A. UD-137434 (di seguito "Sterpo", la "Società" o la "Ricorrente")** - in persona della sig.ra Arnalda Venier (C.F. VNRRLD54R50L736C), in qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, con gli avvocati Massimo Zappalà del Foro di Treviso e Francesco Rodelli del Foro di Venezia, con l'intervento del Commissario Giudiziale, dott.ssa Barbara Duca Zilli; ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(omissis)
P.Q.M.

Visti gli artt. 48 e 112 CCII;

omologa il concordato preventivo in continuità indiretta proposto ai creditori da "Sterpo s.r.l.";

nomina liquidatore giudiziale il dott. Ruggero Baggio (CF: BGGRR61D14B259F) – con studio in Buja, Via Santo Stefano nr. 40/A, che agirà con i poteri di legge e attenendosi a quanto previsto nel piano e nella motivazione del presente decreto;

nomina, quali componenti del comitato dei creditori:

- 1) Credit Agricole Italia S.p.a. (creditore ipotecario);
- 2) Estenergy S.p.A. (creditore chirografario)
- 3) Commercio prodotti ittici "Piave" di Bonaldo Genesio (creditore chirografario);

stabilisce gli obblighi informativi del liquidatore giudiziale nonché gli obblighi informativi e di controllo del commissario giudiziale, come indicati in motivazione;

riserva al Giudice il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato, compreso l'ordine di cancellazione dei gravami di cui all'art.114 bis CCII;

dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 48 comma 5 CCII, notificata, a cura del Cancelleria, alla ricorrente e al Pubblico Ministero, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, nonché comunicata al Commissario Giudiziale, che provvederà alla comunicazione ai creditori.

Udine, 22/5/2025

- seguono firme -

DEPOSITATA in Cancelleria oggi 19/06/2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(f.to Daniela Mansutti)

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Udine,

19 GIU. 2025

Il funzionario giudiziario

Daniela Mansutti

